PARTICOLARI INDENNITA' IN FAVORE DI TALUNE CATEGORIE DI PERSONALE DIPENDENTE DALLA DIREZIONE GENERALE DELL'AVIAZIONE CIVILE

Art. 3

Attività di volo

Al personale dei ruoli della Direzione generale dell'aviazione civile, compreso quello inquadrato nelle qualifiche dirigenziali, che svolga, a bordo di aeromobili in volo, i compiti istituzionali specificati nel decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1979, n. 825, e' corrisposta una indennita' oraria di L. 6.000 lorde.

Versione in vigore dal 27 agosto 1981, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Particolari indennita' in favore di talune categorie di personale dipendente dalla Direzione generale dell'aviazione civile
Estremi	Legge 5 agosto 1981, n. 464
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 1981

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/particolari-indennita-in-favore-di-talune-categorie-di-personale/art-3-attivita-di-volo

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it